



REGOLAMENTO DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Assemblea Costituente

Testo definitivo da sottoporre ad approvazione in data 23 novembre 2013 ¹

Rev. 0

21 novembre 2013

¹ Testo proposto dalla Commissione Decentramento (sedute del 2 luglio 2013, 23 luglio 2013, 30 Luglio 2013, 10 settembre 2013 e 19 novembre 2013). Referente tecnico della stesura Avv. Daniele Rumpianesi

La Commissione ha valutato le osservazioni del Comitato Scientifico ed gli emendamenti pervenuti

Indice generale
TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Articolo 1 Istituzione dei Municipi
- Articolo 2 Organi dei Municipi
- Articolo 3 Composizione del Consiglio di Municipio
- Articolo 4 Scioglimento anticipato dei Consigli
- Articolo 5 Il Consigliere di Municipio
- Articolo 6 Convocazione
- Articolo 7 Prima adunanza
- Articolo 8 Pubblicità delle sedute
- Articolo 9 Validità delle sedute
- Articolo 10 Atti deliberativi e pareri
- Articolo 11 Esecutività delle deliberazioni dei Municipi
- Articolo 12 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Articolo 13 Processi verbali
- Articolo 14 Sedute congiunte
- Articolo 15 Presidente e Vicepresidente del consiglio di Municipio
- Articolo 16 Cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente
- Articolo 17 Conferenza delle municipalità
- Articolo 18 Funzioni operative

TITOLO SECONDO

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

- Articolo 19 Proposte
- Articolo 20 Pareri
- Articolo 21 Pareri sulle opere pubbliche
- Articolo 22 Istanze al Sindaco e alla Giunta
- Articolo 23 Vigilanza
- Articolo 24 Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio
- Articolo 25 Costruzione partecipata del bilancio
- Articolo 26 Relazione programmatica dei Municipi

TITOLO TERZO

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

- Articolo 27 Popolazione residente
- Articolo 28 Composizione dei Consigli
- Articolo 29 Candidatura per i Municipi
- Articolo 30 Lista dei candidati
- Articolo 31 Sottoscrizione delle liste
- Articolo 32 Collegamento delle liste
- Articolo 33 Espressione del voto
- Articolo 34 Disciplina del premio di maggioranza
- Articolo 35 Assegnazione dei Consiglieri
- Articolo 36 Operazioni di spoglio
- Articolo 37 Proclamazione degli eletti
- Articolo 38 Campagna elettorale
- Articolo 39 Utilizzo locali comunali
- Articolo 40 Disposizioni finali

TITOLO QUARTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

- Articolo 41 Diritto alla partecipazione e all'informazione
- Articolo 42 Libere forme associative
- Articolo 43 Proposte, istanze, petizioni

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Istituzione dei Municipi

Il Comune di Valsamoggia istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R. 1/2013.

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Valsamoggia e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

In considerazione del fatto che il Comune di Valsamoggia deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

1. Municipio di Bazzano;
2. Municipio di Castello di Serravalle;
3. Municipio di Crespellano;
4. Municipio di Monteveglio;
5. Municipio di Savigno;

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili.

Articolo 2

Organi dei Municipi

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
- 2 Il Consiglio è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
- 3 Il Presidente rappresenta il Municipio .

4 E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

Articolo 3

Composizione del Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio di Municipio è composto da 10 persone in numero uguale tra donne e uomini.
2. I Consigli di Municipio sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consigli di Municipio sono eletti con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate. Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro e che conseguano il maggior numero di voti validi e in misura non inferiore al 40% del totale dei voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Municipio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt.
4. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle surrogazioni quando sussista alcuna delle cause ostative previste dalla legge.
5. Il Consiglio di municipio può istituire commissioni di approfondimento sulle tematiche di competenza.
6. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spetta a Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di municipio. E' previsto, compatibilmente alle norme vigenti, solo il rimborso chilometrico per Presidente (o Vice) nei casi in cui presenzi ai consigli comunali.

Articolo 4

Scioglimento anticipato dei Consigli

1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.

3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri.
4. Le elezioni suppletive sono indette, purchè intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della legislatura, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale.
5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

Articolo 5

Il Consigliere di Municipio

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio.
2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio almeno 48 ore prima della seduta, escludendo dal computo i giorni festivi e di chiusura degli uffici.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del del Consiglio comunale.
4. La decadenza del mandato di Consigliere di Municipio sopravviene:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni;
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per iscritto per 4 sedute consecutive del Consiglio.
5. Il Consiglio di Municipio, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto della stessa lista, previa accettazione della carica da parte di questi e verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
6. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di Municipio si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
7. Per Consigliere anziano si intende quello che ha ottenuto più voti.

Articolo 6

Convocazione

1. Il Consiglio di Municipio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richiama 1/5 dei Consiglieri di Municipio arrotondato per eccesso, specificando gli

argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Su richiesta del Consigliere, la comunicazione è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma.

3. Gli avvisi di convocazione sono altresì affissi all'Albo pretorio comunale e negli spazi destinati ai Municipi e alle informazioni per la comunità; sono trasmessi, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e alle altri Municipi.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Municipio è compilato dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve contenere tutti gli argomenti proposti al dibattimento. Di norma, pareri e deliberazioni precedono mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Articolo 7

Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio di Municipio è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano, individuato in analogia con l'art.40 del T.U. 267/2000. Durante la prima seduta si procede alla convalida degli eletti, nonché all'elezione del Presidente del consiglio di Municipio.

2. L'elezione del Presidente deve avvenire, comunque, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Articolo 8

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono ordinariamente pubbliche.

2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale.

3. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di cinque Consiglieri.

Articolo 9

Validità delle sedute

1. Il Consiglio di Municipio si riunisce validamente quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio.

Articolo 10

Atti deliberativi e pareri

1. Il Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del Comune redige la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio.
2. In caso di modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione da parte del Consiglio, sono nuovamente acquisiti i pareri di cui al comma 1.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula.
4. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
5. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
6. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva.
7. Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono illustrati al Consiglio dal Presidente o suo delegato, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso oggetto per un tempo non superiore a 10 minuti. L'eventuale dichiarazione di voto non potrà superare i 5 minuti. Il Presidente, qualora l'importanza dell'oggetto in trattazione lo richieda, potrà concedere un tempo maggiore a quello previsto dal regolamento.

Articolo 11

Esecutività delle deliberazioni dei Municipi

1. Le deliberazioni dei Consigli di Municipio, equiparate a tutti gli effetti alle deliberazioni della Giunta comunale ai sensi dello Statuto, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio .
2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di Municipio sono trasmesse, entro 10 giorni dall'adozione, alla Segreteria generale, che provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni sono trasmesse in elenco, anche per via telematica, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari e ai Dirigenti competenti per materia.

Articolo 12

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del consiglio di Municipio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti il territorio della Municipio e che afferiscono alle attività, alle funzioni e alle competenze del Municipio stesso.
2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere di Municipio.
3. Le interpellanze e le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno 2 Consiglieri; le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e vengono discusse di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di iscrizione. Le mozioni approvate vengono inviate al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
4. Il primo firmatario illustra l'istanza presentata. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare, di norma, 5 minuti; la risposta del Presidente non può superare 10 minuti. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta programmata per la risposta, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nei casi in cui l'interpellante, previamente informato, sia assente ingiustificato, l'interpellanza s'intende rinunciata.

Articolo 13

Processi verbali

1. Un Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune, partecipa alle sedute del Consiglio di Municipio allo scopo di fornire chiarimenti e qualsiasi altra informazione gli venga richiesta o ritenga egli stesso necessario fornire, in ordine alle procedure e agli adempimenti da

adottare rispetto ai singoli provvedimenti. In caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del servizio decentramento provvede alla sua sostituzione.

2. il funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune, redige i verbali delle adunanze, che devono indicare:

a) gli oggetti posti in discussione;

b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;

c) i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;

d) la natura della seduta e delle votazioni ed il numero dei voti resi pro e contro e di quelli non validi.

3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta nonché dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri, e di chiedere le rettifiche ritenute necessarie.

4. I verbali delle deliberazioni si intendono definitivi ove nei 1 mese successivi nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse il Consiglio decide a maggioranza di voti dei presenti.

5. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune.

Articolo 14

Sedute congiunte

1. Due o più Consigli di Municipio possono riunirsi in seduta congiunta.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascun Municipio.

3. I processi verbali sono redatti a cura del Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune.

Articolo 15

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente rappresenta il Municipio e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di Municipio .

2. L'elezione avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente . In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere anziano.

4. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri di minoranza sentite le minoranze presenti in Consiglio.

5. Il Presidente:

a) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio di Municipio ;

c) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;

d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

e) sovrintende, in termini funzionali, l'operatività degli uffici e dei servizi di Municipio, dando impulso all'azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Municipio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;

g) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.

Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite al Municipio ed all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio.

Articolo 16

Cessazione dalla carica di Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere di municipio.

2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.

5.

Articolo 17

Conferenza delle Municipalità

1. E' istituito la Conferenza delle Municipalità composto dai Presidenti dei Consigli di Municipio .
2. La Conferenza delle Municipalità è coordinata da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta, che resta in carica un anno con criterio della rotazione.
3. La Conferenza ha compiti di confronto e di reciproca informazione sui problemi, le attività e le iniziative dei Municipi.
4. La Conferenza delle Municipalità ha altresì compiti di proposizione, di confronto, di verifica e di sollecitazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta comunale su argomenti di comune interesse. Su temi di particolare interesse il Consiglio concorda la fissazione di incontri col Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari.
5. Il Servizio decentramento assicura le funzioni di segreteria della Conferenza con particolare riferimento alla stesura ed alla successiva diffusione e conservazione dei verbali.
6. Il Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta comunale possono chiedere la convocazione della Conferenza delle Municipalità per lo svolgimento delle funzioni . In tal caso le funzioni di segreteria sono assicurate dal convocante.
- 7.

Articolo 18

Funzioni operative

1. Gli organi di Municipio sono supportati tecnicamente dagli operatori che operano presso uffici decentrati territorialmente di norma coincidenti nelle sedi dei municipi.

Detti operatori in particolare forniscono:

- a) supporto giuridico-amministrativo agli organi ;
- b) supporto alla realizzazione di progetti promossi dal Consiglio di Municipio ;
- c) gestione delle attività di informazione ai cittadini e attività di consulenza e di supporto ;

Il regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del decentramento degli uffici e le relative responsabilità anche in rapporto al supporto agli organi di Municipio.

TITOLO SECONDO

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Articolo 19

Proposte

1. Il Consiglio di Municipio può formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale sui seguenti argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio, specificamente in ordine a:

- a) elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dal Municipio;
- b) predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimento riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche di interesse del Municipio;
- c) predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti di particolare interesse per il Municipio;
- d) formulazione degli indirizzi generali in materia di informazione ai cittadini;
- e) determinazione dei criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale;
- f) istituzione, e modalità di erogazione dei servizi del Comune di interesse del Municipio;
- g) provvedimenti di ordine generale in materia di commercio, ambiente, traffico e trasporti di particolare interesse per il Municipio.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di Municipio in ordine ai provvedimenti che riguardano gli argomenti sopra indicati. Il Presidente di Municipio che ne faccia richiesta deve essere consultato.

3. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di Municipio per espletare l'attività propositiva.

5. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente che, per ragioni di urgenza o di funzionalità, può rinviarne la trattazione una sola volta.

6. La Giunta o il Consiglio comunale devono dare comunicazione motivata alla Municipio proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 giorni dalla discussione della stessa.

Articolo 20

Pareri

1. I Consigli di Municipio esprimono parere preventivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:

- a) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità;
- b) gli atti di programmazione comunale sottoposti all'approvazione del Consiglio;
- c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per il Municipio all'avvio degli iter di acquisizione dei pareri previsti per legge o regolamento;
- d) i progetti preliminari e gli studi di fattibilità dei lavori pubblici di interesse dei Municipi di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss. modificazioni;
- e) i criteri di accesso ai servizi educativi/scolastici e di assistenza sociale;
- f) l'approvazione dei Regolamenti comunali di particolare interesse per i Municipi.

2. I Presidenti di Municipio possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per le materie di cui alle lettere b, c, d, e, f del comma precedente, su invito dei Presidenti delle stesse, secondo quanto stabilito dal Regolamento del consiglio comunale.

3. Il parere è formalmente chiesto dall'Assessore o dal Dirigente competente per materia che trasmette ai Municipi la proposta definitiva di deliberazione con gli allegati, ove previsti. I pareri, ovvero le loro mancate adozioni, devono essere motivati ed adottati dai Consigli di Municipi entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte definitive cui si riferiscono, ovvero concordati tra il Municipio e i settori richiedenti. I pareri vanno comunicati contestualmente all'Assessorato e al Dirigente richiedente nonché al Presidente della competente Commissione del Consiglio Comunale.

4. In caso di parere negativo da parte di un Municipio – la Commissione Consiliare competente convoca tempestivamente il Presidente interessato al fine di recepirne le motivazioni, prima di procedere nell'iter dell'atto o provvedimento in questione.

5. Eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e comunicate al Consiglio di Municipio interessato.

6. L'Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove i Consigli di Municipio non si siano pronunciati entro il termine fissato.

7. La trattazione delle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno del Consiglio comunale e della Giunta prive dei pareri prescritti possono essere rinviate ad una seduta successiva, su richiesta del Municipio interessato, salvo motivi di particolare urgenza da motivare nell'atto deliberativo.

8. La richiesta di rinvio, sottoscritta dal Presidente del consiglio di Municipio, deve pervenire al Presidente del consiglio e al Sindaco prima dell'apertura della seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di deliberazione priva del parere prescritto.

Articolo 21

Pareri sulle opere pubbliche

1. I Municipi esprimono parere obbligatorio sugli interventi dei lavori pubblici di loro specifico interesse, in attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche, elaborato ogni anno dalla Giunta comunale.

2. I Municipi si esprimono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora richiesto, il Responsabile del programma triennale delle opere pubbliche, o suo delegato, provvederà ad illustrare tecnicamente il Programma stesso.

3. I Responsabili dei settori attuativi delle opere pubbliche trasmettono ai Municipi interessate i progetti preliminari o gli studi di fattibilità di opere inserite nel Programma triennale e sue eventuali successive variazioni. Trasmettono inoltre i progetti definitivi qualora questi ultimi comportino modifiche rilevanti nelle funzioni, nella destinazione d'uso di spazi coperti, scoperti e aree verdi.

4. I Municipi possono presentare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle succitate modificazioni. Su richiesta dei Municipi, il termine può essere prorogato per un massimo di 15 giorni. Decorso tale termine, le osservazioni eventualmente presentate sono trasmesse alla Giunta comunale, che le esamina e si pronuncia nel merito.

5. Eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e comunicate al Consiglio di municipio interessato.

Articolo 22

Istanze al Sindaco e alla Giunta

1. I Consigli di Municipio e, anche a seguito di istanze, petizioni e proposte presentate loro da cittadini o forme associative possono rivolgere al Sindaco in forma scritta:

- a) interpellanze per conoscere le iniziative ovvero le intenzioni della Giunta comunale su determinate questioni di interesse per i Municipio;
- b) interrogazioni al Sindaco per essere informati su determinati atti o decisioni od attività dell'Amministrazione di interesse per il Municipio stesso;

- c) mozioni per sottoporre al dibattito del Consiglio comunale un determinato oggetto ed ottenerne un pronunciamento.
2. Le interpellanze sono presentate dal Presidente del consiglio di Municipio e devono essere discusse non oltre la terza seduta successiva alla data di presentazione. Il Presidente del Consiglio di Municipio ha facoltà di intervento per l'illustrazione.
 3. L'interpellanza si intende rinunciata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.
 4. Le interrogazioni sono rivolte al Sindaco, o all'Assessore competente per materia, dal Presidente del consiglio di Municipio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato in materia, dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della interrogazione.
 5. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla data di ricevimento e vengono discusse entro 30 giorni.
 6. I Presidenti dei Municipio che hanno presentato le mozioni partecipano alle sedute in cui queste vengono trattate; hanno diritto di parola per l'illustrazione e per la replica.
 7. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato si fa rinvio al Regolamento del consiglio comunale.

Articolo 23

Vigilanza

1. L'azione di vigilanza, esercitata dal Consiglio di Municipio, sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate prevista dallo Statuto è esercitata mediante:
 - a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) la segnalazione, a cura del Presidente del consiglio di Municipio, all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;
 - d) la richiesta di relazioni annuali, da parte del settore competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.

Articolo 24

Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

1. I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano i seguenti compiti:

a) Istruzione

promuovono il collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio ed indirizzi per messa a disposizione di beni e servizi e attuazione di altri interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola, secondo i criteri concordati tra i Municipi.

b) Patrimonio

stabiliscono l'utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di competenza dei Municipi da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni e proposta al settore patrimonio per l'assegnazione in uso prolungato del patrimonio di competenza del Municipio, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale.

c) Attività culturali e turistiche

promuovono e realizzano le attività culturali e ricreative e turistiche nell'ambito del proprio territorio favorendo la nascita di associazioni culturali che collaborino con Servizio biblioteche. Il Municipio per tale funzione si avvarrà del supporto tecnico del Servizio biblioteche.

d) Attività sportive

promuovono e realizzano le di iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio elaborando proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti nell'ambito del proprio territorio.

e) Verde pubblico

promuovono e realizzano la nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde, in collaborazione col settore ambiente; coordinamento degli interventi indicando le aree verdi da sottoporre alla vigilanza ecologica prevista per i parchi.

f) Inclusione sociale

promuovono e realizzano le iniziative miranti alla conoscenza delle problematiche della convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà di relazione presenti nel territorio, anche in collaborazione con i settori comunali interessati; promozione di progetti speciali miranti alla promozione di una ordinata e civile convivenza, segnatamente in relazione all'uso degli spazi pubblici e che sviluppino le pratiche di integrazione e mediazione sociale, anche attraverso la collaborazione e la valorizzazione del tessuto sociale del Municipio.

g) Assistenza sociale

concorrono alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socio-economico, con particolare riferimento alla popolazione anziana, anche attraverso il coordinamento con i servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. e previa valutazione, ad opera dei Municipi, della rilevazione statistica dei dati relativi all'utenza in carico, della relazione sull'andamento dell'assistenza sociale e di ogni altra informazione utile fornita almeno annualmente dal settore sanità e servizi sociali.

h) Politiche giovanili

promuovono e curano in collaborazione con le Associazioni e i cittadini di iniziative, anche attraverso l'individuazione di luoghi, rivolte ai bisogni di socializzazione, aggregazione e informazione della popolazione giovanile, anche in funzione di prevenzione del disagio e dei conflitti interpersonali.

2. Il Consiglio di Municipio può proporre al Consiglio comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio dei Municipi.

3. I Municipi, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.

4. I dirigenti apicali dei settori tecnici, con particolare riferimento ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione e Ambiente presentano ai Consigli di Municipio, con cadenza semestrale, l'elenco dei progetti e lavori previsti per i territori di pertinenza, accompagnandoli con un'articolata relazione sul loro stato di avanzamento.

5. In relazione alle competenze previste dal comma 1 lettera f), anche al fine di programmare interventi specifici rispondenti alle caratteristiche del territorio, il responsabile dell'unità operativa di zona della Polizia Municipale, che mantiene la dipendenza gerarchica e funzionale dal Comando, informa il Presidente di Municipio e presenta al Consiglio di Municipio una relazione periodica sulle problematiche emergenti e sulla attività svolta.

Articolo 25

Costruzione partecipata del bilancio

1. Il Consiglio di Municipio partecipa alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale secondo le seguenti modalità: entro 9 mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio predisporre e approva una Relazione delle proposte di bilancio contenenti: Breve analisi dei bisogni espressi dalla popolazione e sintesi dei principali programmi di attività previsti; relazione per la definizione del piano degli investimenti dell'anno successivo contenente l'indicazione delle opere ritenute prioritarie per il territorio del Municipio ; proposte di progetti speciali di intervento, sulla base di problemi specifici territoriali, da attuare previo stanziamento di apposite risorse.

3. La Relazione sarà inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Entro 6 mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio il Collegio delle municipalità incontra Sindaco e Giunta per illustrare le proposte dei consigli dei Municipi ed eventuali esigenze di carattere sovramunicipali individuate dal Collegio delle Municipalità.

5. Le valutazioni della Giunta saranno oggetto di un apposito incontro congiunto tra Collegio delle municipalità, Sindaco e Giunta da attuarsi entro 3 mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio.

6. Il progetto di Bilancio predisposto dalla Giunta viene inviato ai Municipi per raccoglierne il parere prima della presentazione al Consiglio comunale.

Articolo 26

Relazione programmatica dei Municipi

Il Consiglio di Municipio approva entro il 30 novembre di ogni anno una relazione programmatica municipale sui problemi del Municipio, suddivisa in:

1. analisi della situazione e dei problemi del Municipio;
2. valutazione dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento
3. valutazione del funzionamento degli organi di Municipio, dei rapporti con i servizi decentrati e con l'amministrazione comunale;
4. programmi di attività nelle materie di competenza, con indicazione delle relative risorse.

Copia della relazione viene inviata al Sindaco.

2. Entro il mese precedente all'approvazione del Bilancio, il Presidente della Commissione consiliare Risorse invita alla Commissione i Presidenti di Municipio al fine di consentire loro l'illustrazione delle relazioni di cui sopra.

Successivamente, nella seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il Bilancio di Previsione, su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio comunale i Presidenti di Municipio con diritto di intervento.

TITOLO TERZO

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO²

Articolo 27

Popolazione residente

1. La popolazione dei Municipi è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Articolo 28

Composizione dei Consigli

1. Il Consiglio di Municipi è composto da 10 persone, eletti a suffragio universale e diretto, a scrutinio di liste con rappresentanza proporzionale corretta con premio di maggioranza.

2 In fase di approvazione formale da parte del Comune di Valsamoggia questo titolo potrà essere integrato da articoli tecnici che recepiscono norme statali

Articolo 29

Candidatura per i Municipi

1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stesso Municipio ed in più di una Municipalità.

Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale o a Sindaco del Comune:-

2. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:

- a) modelli di contrassegno in 6 esemplari di cui 3 compresi in una circonferenza di 10 centimetri e 3 compresi in una circonferenza di 2 centimetri di diametro;
- b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura;

Articolo 30

Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di questo.

2. Nelle liste dei candidati devono essere inseriti un numero uguale tra donne e uomini.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 31

Sottoscrizione delle liste

1. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere elettori del Municipio di riferimento e devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il Municipio è compreso.

2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.

3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da non meno di 60 e non più di 200 elettori

Articolo 32

Collegamento delle liste

1. Le liste concorrenti alle elezioni possono, a mezzo di dichiarazione reciproca, effettuare il collegamento.
2. Il collegamento fra liste consente di sommare fra loro le cifre elettorali delle liste collegate, al fine del computo dei voti validi.
3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autentificato:
 - a) da parte di tutti i candidati, anche a mezzo delega ad uno di essi, nel caso in cui la lista presenti un contrassegno relativo ad un movimento locale non contraddistinguente un partito, gruppo o movimento politico nazionale, regionale o provinciale;
 - b) da parte del segretario politico comunale del partito, gruppo o movimento politico nel caso in cui la lista presenti un contrassegno relativo ad un partito, gruppo o movimento politico nazionale, regionale o provinciale.
4. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata all'atto della presentazione delle candidature.

Articolo 33

Espressione del voto

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, due voti di preferenza per due candidati della lista da lui votata, uno donna ed uno uomo, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Articolo 34

Disciplina del premio di maggioranza

1. Alla lista di candidati, o gruppo di liste collegate, che raggiunge il 40% dei voti validi, viene assegnato un premio di maggioranza pari al 60%, arrotondato per eccesso, dei seggi del Consiglio di Municipio.
2. I restanti seggi vengono ripartiti fra le restanti liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con il metodo proporzionale secondo il sistema d'Hondt.
3. Qualora 2 liste, o gruppi di liste collegate, raggiungano la quota prevista dal comma 1, il premio di maggioranza è assegnato alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto il più alto numero di voti.

4. Qualora 2 liste, o gruppi di liste collegate, raggiungano o superino la quota prevista dal comma 1 in condizione di parità di numero di voti espressi per ciascuna lista, i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt, a tutte le liste o gruppi di liste collegate che hanno ottenuto voti.

5. Se nessuna lista, o gruppo di liste collegate, raggiunge la quota prevista dal comma 1 i seggi del Consiglio di Municipio vengono ripartiti fra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt.

6. Qualora una lista, o un gruppo di liste collegate, raggiunga o superi la quota del 60%, non viene assegnato alcun premio di maggioranza ed i seggi vengono ripartiti fra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con il metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt.

Articolo 35

Assegnazione dei Consiglieri

1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, o a ciascun gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

2. Ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

3. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

4. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste.

5. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Articolo 36

Operazioni di spoglio

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. In ciascuna sezione è in ogni caso garantita la presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni di spoglio.

3. Le operazioni di scrutinio sono ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

Articolo 37

Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio centrale, unico per tutti i Municipi, che si costituisce presso il plesso scolastico, o altro stabile, ove è costituito l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

2. L'Ufficio centrale unico per tutti i Municipi è composto:

- a) da una persona, con funzione di Presidente, di provata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità ed indipendenza di giudizio, nominata dal Presidente del Tribunale di Bologna;
- b) dal Segretario generale, o suo delegato, componente di diritto;
- c) dal Responsabile dei Servizi demografici, dal Responsabile dell'Ufficio elettorale -o loro delegati- da un dipendente comunale esperto in materia statistica e da un dipendente dell'Ufficio elettorale che svolge funzioni di segretario.

La nomina dei componenti e del Segretario dell'Ufficio centrale vengono effettuati con atto del Dirigente responsabile designato entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. L'Ufficio centrale opera distintamente su ciascuna Municipio, dalla numero uno, in successione numerica, redigendo, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale, in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti.

Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune e alla Prefettura, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'ufficio stesso.

4. Sono proclamati eletti Consiglieri di Municipio candidati di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali garantendo il rispetto della parità di genere.

In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 38

Campagna elettorale

1. Alle campagne elettorali per l'elezione dei Consigli dei municipi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81; agli artt. 1, 15, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; agli artt. 5 e 10 dei provvedimenti del 23 aprile 1993 e del 16 aprile 1994 del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Articolo 39

Utilizzo locali comunali

1. Con delibera della Giunta comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale.

Articolo 40

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

TITOLO QUARTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Articolo 41

Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. I Municipi garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.
3. Ai sensi dello Statuto i Dirigenti responsabili di settore comunicano alle Municipi ogni informazione utile, di norma almeno 30 giorni prima dell'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

Articolo 42

Libere forme associative

1. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.

2. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, – oltre che con i cittadini – configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

3. Le forme associative non iscritte nell'apposito elenco comunale, per essere coinvolte in specifiche attività che si svolgono nel territorio del Municipio, debbono depositare presso il Municipio il proprio Statuto, Atto costitutivo o Regolamento.

Articolo 43

Proposte, istanze, petizioni

1. I residenti dei Municipi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di Municipio proposte, istanze e petizioni.

2. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.

3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio di Municipio; deve essere sottoscritta da almeno 2% dei residenti;

4. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera all'ufficio del Municipio.

5. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio le richieste entro 30 giorni dal ricevimento, dandone notizia ai presentatori; nei successivi 30 giorni comunica ai presentatori le decisioni assunte dal Consiglio di Municipio relative motivazioni.

6. Qualora le richieste, inoltrate al Municipio, riguardino oggetti sui quali il Consiglio di Municipio non può assumere deliberazioni, trattandosi di materia di competenza di un organo comunale, il Presidente trasmette la richiesta al settore competente, dandone comunicazione ai presentatori ed al Consiglio di Municipio nella prima seduta utile.

7. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Municipio, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte del Municipi o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.